

# *Corte dei Conti*

*Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia*

PROT. N. 0010515-28/09/2015-SC\_LOM-T87-P


Al Signor Sindaco  
del Comune di  
LISSONE (MB)

OGGETTO: Trasmissione deliberazione n. 306/2015/IADC del 23 Settembre 2015.

Si trasmette la deliberazione in oggetto emessa da questa Sezione regionale di controllo.

Il Funzionario

(Dott. Alessandro Sambataro)





**REPUBBLICA ITALIANA**  
**LA CORTE DEI CONTI**  
**IN**  
**SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA**  
**LOMBARDIA**

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa

dott. Giancarlo Astegiano

dott. Gianluca Braghò

dott.ssa Laura De Rentiis

dott. Donato Centrone

dott. Paolo Bertozzi

dott. Cristian Pettinari

dott. Giovanni Guida

dott.ssa Sara Raffaella Molinaro

Presidente

Consigliere

Primo Referendario

Primo Referendario


Referendario

Referendario

Referendario

Referendario (relatore)

Referendario



**nell'adunanza in camera di consiglio del 9 settembre 2015**

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, conv. nella legge n. 148/2011;

Visto il D.M. 23 gennaio 2012;

Udito il relatore, dott. Giovanni Guida

## FATTO

Il Comune di Lissone ha trasmesso, con nota prot. CC n. 7869 del 01/07/2015, alla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, ai sensi dell'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, conv. nella legge n. 148/2011, il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio finanziario 2014.

Con nota prot. CC n. 8531 del 23/07/2015, il Magistrato Istruttore chiedeva all'ente di fornire maggiori dettagli in relazione alla spesa di € 2.324,10 sostenuta per conferire un riconoscimento ai dipendenti comunali collocati in quiescenza.

Con nota prot. n. 2015 del 05/08/2015, l'Ente ha specificato che "è consuetudine dell'Amministrazione comunale assegnare un riconoscimento ai dipendenti comunali collocati in quiescenza, al fine di valorizzare con un atto preciso quanti hanno prestato per molti anni la loro opera al servizio del Comune e soprattutto a servizio della cittadinanza.

Con una deliberazione di consiglio comunale del 1986 erano state individuate le modalità di assegnazione e i tipi di riconoscimenti ai dipendenti comunali collocati in quiescenza (medaglia d'oro e diploma per dipendenti con più di 25 anni di servizio, medaglia d'argento per i dipendenti con più di 15 anni, ecc...).

Con nota del Settore Risorse Umane in data 7.10.2010 veniva comunicato al servizio acquisti/economato che, nel corso del 2014, venivano collocati in quiescenza cinque dipendenti con oltre 25 anni di servizio ai quali doveva essere riconosciuta la medaglia d'oro.

Il Settore Finanze, con determinazione n. 909 del 22.10.2014 (vedi allegato n. 4), provvedeva ad indire, tramite Sintel, procedura in economia mediante cottimo fiduciario per la fornitura delle cinque medaglie.

In relazione alle linee guida contenute nella deliberazione n. 151 del 26 aprile 2012 della Sezione di Controllo della Corte dei Conti della Lombardia, si fa presente che:

- tali spese sono state previste in apposito stanziamento del bilancio di previsione nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- la finalità essenziale di tali spese è la valorizzazione dell'attività dell'ente a favore della collettività in quanto il riconoscimento ha un valore simbolico e non rappresenta esclusivamente un beneficio diretto a favore del dipendente;
- la spesa sostenuta si ritiene congrua rispetto ai valori di mercato essendo ricorsi, per la fornitura, ad un soggetto aggregatore quale la piattaforma Sintel di Regione Lombardia.

Per le motivazioni sopra esposta si ritiene che tale spesa sia rispondente ai principi di inerenza, ufficialità e congruità".

Conclusa l'istruttoria ed essendosi formato il contraddittorio con l'Ente, il Magistrato Istruttore, nota n. 49410248 del 26/08/2015, chiedeva al Presidente della Sezione il deferimento all'esame collegiale nella camera di consiglio convocata per il giorno 10/09/2015.



44

## DIRITTO

### **I) Il controllo della Sez. regionale della Corte dei Conti sulle spese di rappresentanza sostenute dagli Enti locali.**

L'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, conv. nella legge n. 148/2011 (c.d. legge taglia costi della politica) ha stabilito che «le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito internet dell'ente locale». Gli adempimenti si applicano a partire dall'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2011.

Il D.M. 23 gennaio 2012, in attuazione dell'ultimo periodo del comma 16 citato, ha adottato lo schema tipo del prospetto nel quale sono elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali.

Ai sensi dell'art. 2 del DM cit. il prospetto, che elenca le spese di rappresentanza sostenute in ciascun esercizio finanziario, deve essere allegato al rendiconto della gestione di cui all'art. 227 TUEL e trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro dieci giorni dall'approvazione del predetto rendiconto. Entro lo stesso termine, l'elenco è pubblicato nel sito internet dell'ente locale. In particolare, il prospetto è compilato a cura del segretario dell'ente e del responsabile di servizi finanziari, nonché sottoscritto dai predetti soggetti, oltre che dall'organo di revisione economico finanziario.

Con la deliberazione Lombardia n. 151/2012/INPR del 26 aprile 2012, questa Sezione ha definito le linee guida per l'esame dei prospetti sulle spese di rappresentanza, indicando criteri uniformi di verifica, sia di carattere sostanziale sia di carattere procedimentale.

In maggior dettaglio, nell'autodeterminare le linee guida per la propria attività, la Sezione ha individuato i seguenti principi di carattere procedimentale e sostanziale:

1) ciascun ente locale deve inserire, nell'ambito della programmazione di bilancio, apposito capitolo in cui vengono individuate le risorse destinate all'attività di rappresentanza, anche nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dal legislatore;

2) esulano dall'attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali;

3) non hanno finalità rappresentative verso l'esterno le spese destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente che le dispongono.

4) le spese di rappresentanza devono essere congrue rispetto sia ai valori economici di mercato sia rispetto alle finalità per le quali viene erogata la spesa;

5) l'attività di rappresentanza non deve porsi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 della Costituzione.

Si rammenta, inoltre, che le spese di rappresentanza devono essere coerenti ai valori di imparzialità e di buon andamento, che l'art. 97 della Carta Costituzionale impone come imprescindibile modo di essere dell'azione amministrativa, e rispondenti ai canoni di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, previsti dall'art. 1, comma 1, della legge 241 del 1990, che costituiscono requisiti giuridici la cui violazione determina un vizio di legittimità (Sez. Controllo Toscana, 25.11.2008 n. 428/2009/REG).

**II) Profili di non conformità a legge delle spese di rappresentanza sostenute dal Comune di Lissone nel corso dell'esercizio finanziario 2014 per "conferire un riconoscimento ai dipendenti comunali collocati in quiescenza".**

Giova preliminarmente ricordare, per quanto riguarda le spese prese in considerazione dall'istruttoria e dalla presente deliberazione, che sul punto è consolidato l'orientamento di questa Sezione secondo cui le spese di rappresentanza devono essere caratterizzate da un legame con il fine istituzionale dell'ente, oltre alla necessità effettiva per il medesimo di ottenere una proiezione esterna dell'amministrazione o di intrattenere relazioni pubbliche con soggetti estranei nell'ambito dei normali rapporti istituzionali.

Tali spese sono pertanto finalizzate ad apportare vantaggi che l'ente trae dall'essere conosciuto, quindi, non possono risolversi in mera liberalità. Sono prive della qualificazione di spese di rappresentanza quelle erogate in occasione e nell'ambito di normali rapporti istituzionali a favore di soggetti che non sono rappresentativi degli organi di appartenenza, ancorché estranei all'Ente, e in generale quelle prive di funzioni rappresentative verso l'esterno, quali quelle destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente che le dispone (Corte dei Conti - Sez. Giurisdizionale Regione Veneto, 22.11.96 n. 456 e Sez. Giurisdizionale Emilia Romagna, 05.06.97 n. 326). Devono inoltre essere rigorosamente giustificate con l'esposizione dell'interesse istituzionale perseguito, della dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, della qualificazione del soggetto destinatario e dell'occasione della spesa.

Resta ferma la necessità di una congruità della spesa sostenuta che va misurata senz'altro in riferimento ai valori economici di mercato (*"non è comunque congruo mostrare prodigalità attraverso celebrazioni e rinfreschi, e semmai è richiesto il contrario, ossia l'evidenza di una gestione accorta che rifugga gli sprechi e si concentri sull'adeguato espletamento delle funzioni sue proprie"* - Sez. Giurisdizionale Abruzzo n. 394/08).

Pur considerato il non rilevante importo assoluto della spesa considerata, la Sezione non può esimersi dal rilevare come l'elargizione posta in essere dall'Ente in favore dei propri dipendenti collocati in quiescenza presenti evidenti profili di criticità.

Questa Corte ha già avuto modo di chiarire (*ex multis* sentenza 27 settembre 2011, n. 417 - Sezione I giurisdizionale centrale d'Appello; Sez. controllo Emilia Romagna n. 271/2013) che tale tipologia di spesa, non solo non è soddisfattiva di alcun interesse pubblico, ma non corrisponde alla causa attributiva del relativo potere, con la conseguenza

che non possa che esserne affermata l'illegittimità, anche in caso di importi modesti della stessa. Tali principi non possono che trovare diretta applicazione anche nel caso in esame, considerato anche il valore unitario della singola medaglia d'oro conferita ai cinque dipendenti con oltre 25 anni di servizio collocati in quiescenza (€381,00 + IVA cadauna).

Né a diverse conclusioni può condurre la circostanza che, come rappresentato dall'Ente, tale spesa sia stata sostenuta sulla base di "una deliberazione di consiglio comunale del 1986", che individuava "le modalità di assegnazione e i tipi di riconoscimenti ai dipendenti comunali collocati in quiescenza (medaglia d'oro e diploma per dipendenti con più di 25 anni di servizio, medaglia d'argento per i dipendenti con più di 15 anni, ecc...)". Al riguardo deve rilevarsi come il quadro normativo di riferimento risulti profondamente mutato. Basti in questa sede il richiamo, in via esemplificativa, al disposto dell'art. 4 del D.P.R. n.62/2013, che così statuisce:

*"1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.*

*2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto.*


*3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.*

*4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali.*

*5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino all'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni.*

*6. Il dipendente non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all'ufficio di appartenenza.*

*7. Al fine di preservare il prestigio e l'imparzialità dell'amministrazione, il responsabile dell'ufficio vigila sulla corretta applicazione del presente articolo".*



84

Tale disposizione contenuta nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come novellato dall'articolo 1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190 - contiene un principio che *a fortiori* non può che valere per riconoscimenti conferiti dalla stessa Amministrazione presso la quale il soggetto beneficiario ha prestato servizio, considerato che la relativa spesa non può che configurarsi come ulteriore rispetto a quella consentita dalla disciplina del rapporto di lavoro.

Ne consegue che appaiono a monte non riconducibili tra le spese che possono essere legittimamente sostenute dall'Ente quelle in analisi relative all'acquisto di regali per il personale collocato in quiescenza. Allo stesso tempo, ferma questa considerazione sul piano generale, la possibile sussumibilità nella *species* spese di rappresentanza risulta, comunque, preclusa per l'assenza del presupposto della sua destinazione "all'esterno" dell'Ente.

**P.Q.M.**

La Sezione, ai sensi dell'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, conv. nella legge n. 148/2011,


**DICHIARA**

la non conformità a legge delle spese di rappresentanza sostenute dal Comune di Lissone, nel corso dell'esercizio finanziario 2014, per le ragioni espresse in parte motiva.


La presente deliberazione va indirizzata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione,

la trasmissione della presente delibera alla competente Procura della Corte dei conti.

Il Relatore  
(Dott. Giovanni Guida)



Il Presidente  
(Dott.ssa Simonetta Rosa)



Depositata in Segreteria il  
**23 SET 2015**

Il Direttore della Segreteria  
(Dott.ssa Daniela Parisini)

